

ALLEGATO 2

Obbligo di riservatezza

1. Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:
 - dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
 - dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l'adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008.
2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica può essere effettuato da soggetti designati come responsabili del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Le persone fisiche autorizzate al trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell'autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
5. Gli utenti dei servizi telematici e i soggetti designati come responsabili, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione dei relativi dati sono consentite solo alle persone fisiche autorizzate al trattamento alle quali è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati in esse contenuti.
7. Successivamente alla trasmissione in via telematica, le schede e i dati sono conservati soltanto dagli utenti, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164 e 37, comma 2-bis, lettera e), del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Trascorso tale termine i dati dovranno essere distrutti.
8. Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l'ordinaria attività dell'utente, con modalità tali da impedire l'accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.
9. L'idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anche a campione, da parte dell'Agenzia delle entrate.